

L’usura quale reato a duplice schema: la Corte di Cassazione ribadisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Nota a Cass. pen., sez. II, 27 ottobre 2025, ud. 16 ottobre 2025, n. 34818

Usury as a dual-crime: the Court of Cassation reaffirms established case law. Note to the Criminal Court of Cassation, Second Section, October 27, 2025, hearing no. 34818, October 16, 2025

di Antonino Ripepi

Abstract [ITA]: Il presente contributo analizza l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in merito alla struttura dogmatica del delitto di usura, con particolare riferimento alla determinazione del momento consumativo e ai suoi riflessi sulla prescrizione del reato. Muovendo dal commento a una recente pronuncia della II Sezione della Corte di Cassazione, l’analisi si sofferma sul superamento della tesi del reato istantaneo a favore della categoria del reato a consumazione prolungata (o a schema duplice). Attraverso un inquadramento sistematico che pone in dialogo l’art. 158 c.p. con la disposizione speciale dell’art. 644-ter c.p., viene esaminata la *ratio* del principio secondo cui, in presenza di pagamenti frazionati, il *dies a quo* della prescrizione dev’essere posticipato al momento dell’ultima riscossione di interessi o capitale. L’elaborato approfondisce, inoltre, le rilevanti ricadute pratiche di tale impostazione, specialmente in ordine alla configurabilità del concorso di persone per le condotte poste in essere nella fase esecutiva del patto usurario e all’applicazione della legge penale nel tempo.

Abstract [ENG]: This paper analyzes the established case law regarding the dogmatic structure of the crime of usury, with particular reference to the determination of the moment of consummation and its implications for the statute of limitations. Starting from a commentary on a recent ruling by the Second Section of the Court of Cassation, the analysis focuses on the shift from the theory of the instantaneous crime to the category of the crime with a prolonged consummation (or dual-pattern crime). Through a systematic framework that establishes a dialogue between art. 158 of the Criminal Code and the special provision of art. 644-ter of the Criminal Code, the rationale is examined according to which, in the presence of instalment payments, the starting point of the statute of limitations should be postponed to the time of the last collection of interest or principal. The paper also explores the relevant practical implications of this approach, especially with regard to the possibility of conspiring to commit acts during the enforcement phase of usurious agreements and the application of criminal law over time.

Parole chiave: usura; reato a consumazione prolungata; reato istantaneo con effetti permanenti; conseguenze sistematiche.

Keywords: usury; crime of prolonged consummation; instantaneous crime with permanent effects; systematic consequences.

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La vicenda *sub iudice*. – 3. Inquadramento sistematico. – 4. Gli orientamenti contrapposti. – 5. La decisione della Suprema Corte. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Premesse.

Con la recente sentenza in commento, la II Sezione della Corte di Cassazione ha riaffermato l’orientamento pretorio ormai consolidato secondo il quale l’usura costituisce un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, con conseguente slittamento in avanti del *dies a quo* della prescrizione del reato.

Il dibattito sulla struttura del reato di usura (art. 644 c.p.) impone all'interprete di confrontarsi con la ben nota distinzione tra perfezione e consumazione della fattispecie.

Tradizionalmente, la dottrina penalistica ha oscillato tra visioni formali e sostanziali del momento consumativo, con ricadute determinanti non solo sulla decorrenza della prescrizione (art. 158 c.p.), ma anche sulla determinazione della competenza territoriale e sulla configurazione del concorso di persone ex art. 110 c.p.

Occorrerà, dunque, dopo aver esposto la fattispecie concreta, sintetizzare il complesso dibattito in materia per poi prendere atto dell'indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza, evidenziandone le ricadute di sistema.

2. La vicenda *sub iudice*.

Un imputato, nelle fasi di merito, era stato condannato per il reato di usura pluriaggravata, commesso in concorso con altri soggetti, per aver prestato denaro a persone in stato di bisogno che svolgevano attività imprenditoriale, facendosi corrispondere interessi, per l'appunto, usurari.

La Corte d'appello, in particolare, con sentenza del 10 ottobre 2024, nel confermare in parte la sentenza di primo grado, aveva sottolineato che le persone offese avessero effettivamente versato gli interessi usurari e che l'ultimo pagamento fosse intervenuto nel febbraio 2006; talché il rigetto dell'argomento difensivo avente ad oggetto l'avvenuta maturazione della prescrizione del reato di cui all'art. 644 c.p.

Il ricorrente, allora, aveva contestato la validità della motivazione resa nella sentenza di appello, lamentando, alla luce di un dedotto travisamento della prova circa il momento in cui sarebbero intervenuti i pagamenti, l'incongruenza nella determinazione del termine di prescrizione del reato, sostenendo che quest'ultima fosse, invece, maturata già prima della decisione della Corte territoriale.

Sulla scorta della ricostruzione dei fatti propugnata dall'interessato, alla fattispecie concreta non avrebbe potuto applicarsi – *in thesi* – la riforma introdotta con la l. 5 dicembre 2005, n. 251.

Al fine di meglio comprendere le argomentazioni addotte dai giudici nella pronuncia in commento, giova brevemente ripercorrere il contesto normativo e giurisprudenziale entro cui si inserisce il pronunciamento in rassegna.

3. Inquadramento sistematico.

La nozione di “consumazione”, così come quella di “commissione” del reato, è prevista da diverse norme del codice penale e rileva ai fini dell’applicazione della legge penale nel tempo. In particolare, la causa estintiva del reato consistente nella prescrizione ruota attorno al concetto di consumazione (art. 158, comma 1 c.p.), mentre gli artt. 2 e 151, comma 3 c. p. fanno riferimento alla “commissione” del reato.

L’attenzione della dottrina e giurisprudenza si è concentrata sulla nozione di consumazione, circa la quale si confrontano un’accezione formale e una sostanziale: nell’accezione formale, la consumazione è l’integrale corrispondenza del fatto concreto alla fattispecie astratta; secondo la tesi sostanziale, invece, la verificazione degli elementi previsti dalla fattispecie fa sì che il reato venga ad esistenza, ossia giunga alla “perfezione”; la “consumazione”, di contro, coinciderebbe con il massimo grado di offesa concreta al bene giuridico e, dunque, si tratterebbe del momento in cui il reato viene a cessare¹.

¹ Per un esame delle varie tesi contrapposte, si rinvia a C. ADORNATO, *Il momento consumativo del reato*, Milano 1966; D. BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000; G. DE SANTIS, *Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica*, Milano, 2006; S. BRASCHI, *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Milano, 2020; A. AMI, *Le fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell’unità o pluralità di reato*, Torino, 2020; M. BIANCHI, *Oltre la perfezione: saggio sulla consumazione finale del reato*, Roma, 2023; A. DE LIA, *Le “frodi” nelle pubbliche sovvenzioni*, Pisa, 2024, 152 ss.

La consumazione del reato può verificarsi in un momento puntuale nel tempo, e allora si avrà reato istantaneo; oppure può coincidere con un intero arco di tempo, senza soluzione di continuità, e, allora, si avrà reato permanente, sempre ammesso che il protrarsi della situazione antigiuridica dipenda dalla volontà dell'agente.

Diversi dai reati permanenti sono i reati ad effetti permanenti²; essi si consumano istantaneamente, ma le conseguenze lesive degli stessi si protraggono nel tempo. Tale categoria concettuale rileva al fine dell'analisi della problematica specifica relativa al reato di usura, come si avrà modo di osservare da qui a breve.

Occorre poi, a questo punto dell'analisi, menzionare una categoria di origine giurisprudenziale, anch'essa di immediato rilievo per il delitto di usura: i reati a consumazione prolungata o frazionata, dalla dottrina definiti anche "a duplice schema".

Si tratta di reati in cui il momento consumativo potrebbe essere traslato in avanti da eventuali ulteriori condotte dell'agente, le quali potrebbero in concreto mancare. È evidente, quindi, l'affinità di tale categoria rispetto ai reati "eventualmente permanenti", in cui il protrarsi nel tempo dell'antigiuridicità potrebbe in concreto difettare.

Tuttavia, tra reati eventualmente permanenti e reati a consumazione prolungata sussiste una differenza. Nei primi, l'eventuale protrarsi dell'antigiuridicità oltre l'integrazione degli elementi di fattispecie avviene senza soluzione di continuità; nei secondi, invece, la consumazione si sposta in avanti per effetto di condotte separate da pause temporali³.

Così, rientra in tale ultima categoria il delitto di usura, in cui il soggetto agente riscuote gli interessi pattuiti *contra ius*. In tal caso, il reato si perfeziona al momento della stipulazione dell'accordo, mentre si consuma con l'ultima *datio* (da cui decorre, *ex art. 644-ter c.p.*, introdotto dalla l. 7 marzo 1996, n. 108, la prescrizione del reato); non può asserirsi che l'illiceità si protragga senza soluzione di continuità, atteso che le esazioni sono distanziate nel tempo. Talché la non riconducibilità della figura nell'alveo del reato permanente.

4. Gli orientamenti contrapposti.

La giurisprudenza, prima della riforma del 1996, tendeva a qualificare l'usura in termini di reato istantaneo a effetti permanenti⁴: secondo questa ricostruzione, la *datio* di interessi/vantaggi indebiti avrebbe, allora, sostanziato mera esecuzione del contratto, penalmente neutra, atteso che il disvalore della condotta si sarebbe concentrato/esaurito all'atto della promessa⁵. Si sarebbe trattato, quindi, di un *post factum* non punibile⁶.

Tale tesi, almeno secondo la dottrina maggioritaria, sarebbe stata superata, allora, per l'effetto del varo dell'*art. 644-ter c.p.*, il quale ancora il *dies a quo* della prescrizione all'ultima riscossione degli

² In giurisprudenza vd. Cass., Sez. II, 6 marzo 2018, n. 11881; Cass., Sez. II, 7 gennaio 2015, n. 15792; Cass., Sez. II, 20 aprile 2012, n. 23197; Cass., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 23266; Cass., Sez. V, 22 maggio 2009, n. 30605; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2008, n. 10024; Cass., Sez. I, 26 ottobre 2005, n. 4340. In dottrina, sul reato permanente, vd. G. LEONE, *Del reato abituale, continuato e permanente*, Napoli, 1933; M. GALLO, *Reato permanente ed omesso conferimento di grano all'ammasso*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1948, 2, 333 ss; G. RAGNO, *I reati permanenti*, Milano, 1960; U. GIULIANI, *La struttura del reato permanente*, Padova, 1967; R. RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova, 1988.

³ Come può accadere nel caso del delitto di corruzione: G.M. SOLDI, *Sul momento consumativo del delitto di corruzione: nihil novi sub sole dalla più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Arch. Pen.*, 2011, 1, 1 ss. Tale distinzione, tra reato eventualmente permanente e reato a condotta frazionata/consumazione prolungata, è stata accolta anche dalla giurisprudenza. Vd. Cass., Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16042.

⁴ Orientamento consolidato in giurisprudenza fino alla riforma del 1996. In argomento, vd. A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997; P. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale diretto da G. MARINUCCI – E. DOLCINI*, vol. VII, Padova, 2007, 47.

⁵ F. PARDINI, *Usura: momento consumativo e concorso di persone*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2006, 9, 1098.

⁶ G. SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative*, in *Cass. Pen.*, 1997, 5, 1542.

interessi e del capitale⁷, mentre l'art. 158 c.p. fa coincidere detto termine, in linea generale, con il momento “consumativo” del reato (da intendersi, nella prospettiva del legislatore codicistico, come “perfezionamento”, a fronte della deroga prevista per il reato permanente).

Lette in combinato disposto, in effetti, le due disposizioni sembrerebbero contraddirsi l'impostazione insensibile all'introduzione dell'art. 644-ter c.p., per la quale tale disposizione costituirebbe una deroga espressa *contra reum* rispetto alla regola generale contenuta nell'art. 158 c.p.⁸.

Ad ogni modo, la qualificazione della fattispecie di usura impatta, oltre che sull'individuazione del giudice competente per territorio, sulla configurabilità del concorso, in ordine alla posizione del terzo incaricato della riscossione da parte dell'usuraio, e ciò sia che la riscossione vada a buon fine, sia che non abbia buon esito. Uno dei presupposti essenziali del concorso di persone, infatti, è la sussistenza di un contributo causalmente rilevante a un *reato*, il quale dev'essere *in itinere*.

Nonostante talune opinioni di senso difforme, la dottrina tende a qualificare, oggi, l'usura in termini di *reato a consumazione prolungata*⁹: la situazione di antigiuridicità, secondo questa linea, potrebbe protrarsi nel tempo per effetto della condotta volontaria dell'agente che esiga le rate, con la conseguenza dello spostamento in avanti del momento consumativo del reato¹⁰.

Tale tesi si armonizza con l'art. 644-ter c.p., interpretato quale conferma (e non deroga) dell'art. 158, comma 1 c.p., implicando un'estensione delle possibilità di concorso di terzi.

5. La decisione della Corte.

La sentenza in commento si inserisce nel secondo filone interpretativo esaminato, ormai del tutto consolidato a livello pretorio.

La Corte, innanzitutto, ricorda l'insegnamento secondo cui il reato di usura si configura come reato a schema duplice, perfezionandosi con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita l'effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la *datio* sia stata effettuata, nel momento in cui questa interviene¹¹.

Quando i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario non costituiscono un *post factum* non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato dopo il perfezionamento, il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata¹². In tale ipotesi, il termine di prescrizione decorre dall'ultimo pagamento degli interessi usurari effettivamente corrisposti.

Nel caso di specie, ad avviso della Corte, sulla scorta di un quadro probatorio del tutto consolidato e che il ricorrente non era riuscito a scalfire, era stato dimostrato dall'accusa che l'ultimo pagamento fosse avvenuto proprio nel febbraio 2006. Pertanto, la Corte territoriale correttamente avrebbe applicato la disciplina della l. n. 251/2005 (c.d. “legge ex Cirielli”). Di conseguenza, il reato era sottoposto al termine prescrizionale ordinario di quindici anni (dieci anni, pari al massimo della pena edittale, aumentati della metà in ragione delle attribuite circostanze aggravanti a effetto speciale),

⁷ Ma considera tale argomento non decisivo G. PICA, voce *Usura*, in *Enc. Dir.*, VI Agg., Milano, 2002, 1144, secondo cui «nulla impedisce al legislatore di dettare un regime della prescrizione diverso senza con ciò condizionare necessariamente la struttura del reato».

⁸ Per un esame dei vari orientamenti, P. TRONCONE, *Il delitto di usura: successione delle leggi nel tempo e struttura del reato*, in *Riv. Pen.*, 2003, 1, 3 ss.

⁹ V.B. DI PEPPE, *Riflessioni sul momento consumativo dell'usura: dalla categoria del “reato a consumazione prolungata” ai caratteri del delitto di criminalità organizzata*, in *Cass. Pen.*, 2009, 6, 2428.

¹⁰ In giurisprudenza, vd. Cass., Sez. II, 6 dicembre 2012, n. 7208; Cass., Sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871; Cass., Sez. II, 16 dicembre 2008, n. 3776; Cass., Sez. II, 10 luglio 2008, n. 34910; Cass., Sez. II, 12 giugno 2007, n. 26553; Cass., Sez. II, 21 marzo 2014, n. 13244; Cass., Sez. II, 15 marzo 2018, n. 11839. Per alcune riflessioni di sistema, vd. G. STAMPANONI BASSI, *In ordine al momento consumativo del delitto di usura*, in www.giurisprudenzapenale.it, 13 ottobre 2014.

¹¹ Vd., *ex multis*, Cass., Sez. II, 15 luglio 2020, n. 23919.

¹² Cass., Sez. II, 23 settembre 2020, n. 35878.

aumentati di un quarto, attesa l'esistenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, con le conseguenze che: a) il termine massimo di prescrizione era pari a diciotto anni e nove mesi; b) considerato che il corso della prescrizione era rimasto sospeso per 601 giorni, il reato non si doveva ritenere prescritto.

Talché la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza.

6. Considerazioni conclusive.

L'approdo interpretativo ribadito dalla suprema Corte delinea una visione profondamente dinamica del delitto di usura, segnando il definitivo tramonto della concezione dell'usura come reato istantaneo, modello che appariva ormai asfittico e incapace di descrivere la realtà fenomenica dell'usura, la cui portata offensiva si manifesta proprio nel tempo e attraverso il prelievo costante di risorse dalla vittima.

Si può ritenere che la soluzione sposata dalla Corte di cassazione sia in linea con esigenze di coerenza sistematica tra la struttura del reato e le regole sulla prescrizione. Costruendo l'usura come fattispecie a consumazione prolungata, l'art. 644-ter c.p. diviene naturale proiezione della natura del reato.

Questa prospettiva riverbera i propri effetti anche sul concorso di persone. Se la consumazione del reato persiste finché perdurano i pagamenti, ne consegue logicamente che chiunque intervenga per agevolare la riscossione della rendita usuraria offre un contributo causale a un reato ancora *in itinere*. Si evita così il paradosso di dover lasciare impunite le condotte dei c.d. "esattori" o, per contro, di allargare indebitamente le maglie di altre fattispecie incriminatrici, come la violenza privata o l'estorsione.